

# REGIONE PUGLIA

Prot. N. 10/3395 Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li

28 MAR. 1973

197

OGGETTO: Disegno di legge recante norme per la corresponsione delle indennità dovute ai componenti delle Commissioni di nomina regionale.-

All'On. Prof. Beniamino FINOCCHIARO  
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato, il disegno di legge di cui all'oggetto approvato dalla Giunta nella seduta del 2/3/1973.-

Cordiali saluti.-

IL PRESIDENTE

(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
30 MAR. 1973		
Cat.	Classe	Fasc. ....
Prof. N.	<u>112</u>	

# REGIONE PUGLIA

151

Atti Consiglio n. 151

I° Legislatura

RELAZIONE E DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE NORME PER LA CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ DOVUTE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI NOMINA REGIONALE.

La recente costituzione della Commissione regionale per il commercio, prevista dall'art.17 della legge 11/6/1971, n. 426, ha posto il problema della determinazione delle indennità dovute ai componenti, in relazione all'art.39 del Regolamento di esecuzione della legge, che pone a carico della Regione tutte le spese per il funzionamento della predetta Commissione.

La Giunta Regionale ha peraltro considerato che il problema è comune a tutte le Commissioni di nomina regionale che vengono costituite per l'esplicazione di compiti connessi all'esercizio dell'attività legislativa e amministrativa degli organi della Regione.

Con il presente disegno di legge vengono, pertanto, stabilite le norme che regolano l'attribuzione dell'indennità di seduta e il trattamento di missione, se ed in quanto dovuto per legge, ai componenti delle Commissioni di nomina regionale.

## ART. 1

Al presidente ed ai componenti delle Commissioni di nomina regionale è attribuita una indennità di presenza in ragione di lire 5.000= per ogni giornata di seduta.

Al Segretario della Commissione è dovuta l'indennità in ragione di L.5.000= per ogni giornata di seduta.

## ART. 2

Ai componenti delle Commissioni che risiedono fuori del Capoluogo della Regione è inoltre dovuto il trattamento di missione previsto dalla legge 15/4/1961, n.291.

# REGIONE PUGLIA

Ai fini dell'applicazione della predetta legge i componenti delle Commissioni estranei all'Amministrazione statale, regionale e degli altri Enti locali sono equiparati ai funzionari dello Stato con qualifica di Direttore di Divisione.

E' inoltre dovuto ai componenti residenti fuori del Capoluogo della Regione il rimborso delle spese di viaggio ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 15.4.1961, n.291.

In luogo del rimborso delle spese di cui al precedente comma, ai componenti delle Commissioni che facciano uso del proprio mezzo di trasporto sarà liquidata la somma di L.40 a chilometro.

## ART.3 -

La spesa derivante dalla presente legge prevista in Lire 50.000.000= per l'esercizio 1973 farà carico agli appositi capitoli 23 - 50 - 60 - 84 - 107 - 153 - 173 - 203 - 221 - 224 - 240 e 256, che nei diversi settori d'intervento sono stanziati nel bilancio 1973 sotto il titolo "Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni".

La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere con propri atti deliberativi alle eventuali maggiori esigenze relative ai suddetti capitoli, prelevando per compensazione le somme occorrenti da capitoli di spesa corrente che non riguardino spese obbligatorie, i fondi di riserva e il fondo globale utilizzabile in base a leggi regionali.

Per gli anni successivi alla spesa necessaria si provvede con le entrate di cui all'art.7 della legge n.281/1970 e sarà erogata in conformità delle norme della presente legge nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.-

Trasmesso alla I<sup>o</sup> Commissione  
Consiliare il 5 aprile 1973